2.2 Gli obiettivi sulle spese di funzionamento 2026

Di seguito vengono indicati gli *"obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento"* (ex art. 19, comma 5, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175) attribuiti, per l'anno 2026, alle società controllate dal Comune di Rimini, direttamente e/o indirettamente, anche congiuntamente ad altri soci (secondo la definizione di controllo fornita dal vigente articolo 2, comma 1, lettera "m" del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175) e alle società non controllate, il cui statuto prevede espressamente tale attribuzione (attualmente trattasi unicamente di "A.M.R. s.r.l. consortile"). La specificità di questa tipologia di obiettivi è insita nella definizione di "spese di funzionamento", che l'ente ha appositamente diversificato, per ciascuna società, in funzione del rispettivo specifico settore in cui essa opera e pertanto persiste nonostante la "standardizzazione" dell'obiettivo assegnato.

OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' (A CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI) "AMIR S.P.A."
Alla società "Amir s.pa." non viene attribuito alcun "*obiettivo sul complesso delle spese di funzionamento della società*" in quanto si prevede che la stessa, nel 2026, sia in liquidazione.

OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' (A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO DEL COMUNE DI RIMINI) "AMIR ONORANZE FUNEBRI S.R.L."
Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti[1], **alla *"società a controllo pubblico congiunto"*** (come definita dalle disposizioni di legge vigenti[2]) **"Amir Onoranze Funebri s.r.l." è assegnato, con decorrenza dal 2025 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o dei soci pubblici che congiuntamente esercitano il controllo sulla società, il seguente *obiettivo sul complesso delle rispettive "spese di funzionamento"*: per ciascun esercizio, a consuntivo, il "complesso delle spese di funzionamento"** (da intendersi come il totale dei "costi fissi indiretti"[3] inclusi nei "costi della produzione" - voce "B" - del "conto economico"[4] inserito nel bilancio di esercizio, ciascuno al netto del rispettivo incremento imputabile all'inflazione[5] e con i "costi per il personale" assunti al netto dei costi delle categorie protette e dei rinnovi contrattuali) **non dovrà superare l'analogo valore medio annuo aritmetico delle medesime "spese" degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti, approvati all'inizio del medesimo esercizio[6].**
Nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell'anno 2025) la società dovrà dimostrare numericamente, in apposito documento che componga il bilancio (a titolo esemplificativo la

---

1 Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

2 Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera "m" del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

3 Per "costi fissi indiretti" si intendono tutti i "costi della produzione" indipendenti dalla dinamica dei ricavi, con la sola esclusione degli ammortamenti e delle svalutazioni.

4 Il contenuto delle voci del conto economico va considerato prendendo a riferimento l'apposito documento emesso dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) (attualmente trattasi dell'O.I.C. n.12 - *"composizione e schemi del bilancio d'esercizio"*).

5 Per "inflazione" si intende qui la variazione positiva dell'indice F.O.I. rilevata dall'Istat nel periodo intercorrente tra dicembre del primo anno del triennio di riferimento e dicembre di ciascuno degli altri tre anni qui considerati.

6 A titolo esemplificativo, non esaustivo, per l'anno 2026 l'incidenza in questione non dovrà superare l'incidenza annua media aritmetica percentuale del triennio 2024- 2023, e 2022 (dato che all'01/01/ 2026 il bilancio dell'esercizio 2025 non sarà ancora stato approvato).

nota integrativa) o lo corredi (a titolo esemplificativo, non esaustivo, la relazione sulla gestione), l'avvenuto rispetto del suddetto obiettivo.

OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' (PRIVA DI "CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO", MA IL CUI STATUTO PREVEDE ESPRESSAMENTE L'ATTRIBUZIONE DI TALE OBIETTIVO) A.M.R. S.R.L. CONSORTILE

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 11.1, lettera j.2), del vigente statuto sociale, **alla società "A.M.R. s.r.l. consortile" è assegnato, per il triennio 2025-2027, il seguente *obiettivo sul complesso delle rispettive "spese di funzionamento"*:** <<Le spese di funzionamento, riconducibili e coperte dal relativo contributo consortile per il funzionamento - di cui all'art 9.2 lettera a) ovvero "il contributo complessivamente necessario per la copertura integrale dell'eventuale perdita stimata generata dal funzionamento della struttura della società calcolata come differenza tra i ricavi previsti (inclusi i contributi regionali eventualmente assegnati per il funzionamento della stessa e/o i ricavi generati dalle attività da esse effettuate) e i costi di funzionamento previsti" - non dovranno superare il valore medio degli ultimi 3 anni>>.

OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' (A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO DEL COMUNE DI RIMINI) ANTHEA S.R.L.

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti[7], **alla *"società a controllo pubblico congiunto"*** (come definita dalle disposizioni di legge vigenti[8]) **"Anthea s.r.l." è assegnato, con decorrenza dal 2025 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o dei soci pubblici che congiuntamente esercitano il controllo sulla società, il seguente *obiettivo sul complesso delle rispettive "spese di funzionamento"*: per ciascun esercizio, a consuntivo, l'incidenza percentuale del "complesso delle spese di funzionamento"** [da intendersi come il totale dei "costi della produzione" - voce "B" - del "conto economico"[9] inserito nel bilancio di esercizio (con esclusione di quelli relativi alle c.d. "prestazioni extra-canone", dei costi per "ammortamenti e svalutazioni" e dei canoni di leasing), ciascuno al netto del rispettivo incremento imputabile all'inflazione[10] e con i "costi per il personale" assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali] **sul "valore della produzione"[11], non dovrà superare l'analoga incidenza annua media aritmetica percentuale (delle medesime "spese", rispetto al "valore della produzione") degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti, approvati all'inizio del medesimo esercizio[12].**

Nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell'anno 2021) la società dovrà dimostrare numericamente, in apposito documento che componga il bilancio (a titolo esemplificativo la nota integrativa) o lo corredi (a titolo esemplificativo, non esaustivo, la relazione sulla gestione), l'avvenuto rispetto del suddetto obiettivo.

---

7 Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

8 Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera "m" del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

9 Il contenuto delle voci del conto economico va considerato prendendo a riferimento l'apposito documento emesso dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) (attualmente trattasi dell'O.I.C. n.12 - *"composizione e schemi del bilancio d'esercizio"*).

10 Per "inflazione" si intende qui la variazione positiva dell'indice F.O.I. rilevata dall'Istat nel periodo intercorrente tra dicembre del primo anno del triennio di riferimento e dicembre di ciascuno degli altri tre anni qui considerati.

11 Da considerarsi al netto delle "poste rettificative degli ammortamenti" (a titolo esemplificativo, non esaustivo, i "contributi in conto impianti", qualora contabilizzati con il metodo dei "risconti passivi") eventualmente presenti.

12 A titolo esemplificativo, non esaustivo, per l'anno 2026 l'incidenza in questione non dovrà superare l'incidenza annua media aritmetica percentuale del triennio 2024-2023 e 2022 (dato che all'01/01/ 2026 il bilancio dell'esercizio 2025 non sarà ancora stato approvato).

OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI "C.A.A.R. - CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE S.P.A."

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti[13], **alla *"società a controllo pubblico"*** (come definita dalle disposizioni di legge vigenti[14]) **"C.A.A.R. - Centro agro-Alimentare Riminese s.p.a." è assegnato, con decorrenza dal 2023 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o del Comune di Rimini, il seguente *obiettivo sul complesso delle rispettive "spese di funzionamento"*: per ciascun esercizio, a consuntivo l'incidenza percentuale del "complesso delle spese di funzionamento"** (da intendersi come il totale dei "costi della produzione" - voce "B" - del "conto economico"[15] inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare ed impiantistico, dei costi relativi ai c.d. "servizi comuni" così come definiti nel vigente *"Regolamento di gestione interno per l'utilizzo degli spazi e dei servizi di uso comune"*, dei costi per "ammortamenti e svalutazioni" e dei canoni di leasing e con i "costi per il personale" assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali) **sul "valore della produzione"[16], non dovrà superare l'analoga incidenza annua media aritmetica percentuale (delle medesime "spese", rispetto al "valore della produzione") degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti, debitamente approvati[17].**

Nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell'anno 2023) la società dovrà dimostrare numericamente, in apposito documento che componga il bilancio (a titolo esemplificativo la nota integrativa) o lo corredi (a titolo esemplificativo, non esaustivo, la relazione sulla gestione), l'avvenuto rispetto del suddetto obiettivo.

OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' (A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO) "LEPIDA S.P.A. consortile"

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti[18], **alla *"società a controllo pubblico congiunto"*** (come definita dalle disposizioni di legge vigenti[19]) **"Lepida s.p.a. consortile" è assegnato - per l'anno 2026 - il seguente *"obiettivo sul complesso delle rispettive spese di funzionamento"*:** a consuntivo**, l'incidenza percentuale del "complesso delle spese di funzionamento"** (da intendersi come il totale dei "costi della produzione" - voce "B" - del "conto economico" inserito nel bilancio di esercizio, al netto degli "oneri diversi di gestione" e con i "costi per il personale" assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali) **sul "valore della produzione", non dovrà superare l'analoga incidenza media aritmetica percentuale delle medesime "spese" degli ultimi cinque bilanci di esercizio precedenti, approvati all'inizio del medesimo esercizio[20]**.

---

[13] Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

[14] Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera "m" del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

[15] Il contenuto delle voci del conto economico va considerato prendendo a riferimento l'apposito documento emesso dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) (attualmente trattasi dell'O.I.C. n.12 - *"composizione e schemi del bilancio d'esercizio"*).

[16] Da considerarsi al netto dei proventi per rimborso dei costi per servizi comuni e delle "poste rettificative degli ammortamenti" (a titolo esemplificativo, non esaustivo, i "contributi in conto impianti", qualora contabilizzati con il metodo dei "risconti passivi") eventualmente presenti.

[17] In sede di predisposizione del bilancio di previsione l'incidenza annua media aritmetica percentuale dovrà essere determinata con riferimento ad un bilancio preconsuntivo dell'esercizio in corso e agli ultimi due bilanci di esercizio precedenti debitamente approvati.

[18] Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

[19] Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera "m" del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

[20] Per l'anno 2025 l'incidenza in questione non dovrà superare l'incidenza annua media aritmetica percentuale del quinquennio 2024, 2023, 2022, 2021 e 2020 (dato che all'01/01/2026 il bilancio dell'esercizio 2025 non sarà ancora stato approvato).

OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI "PATRIMONIO MOBILITÀ PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.R.L. CONSORTILE"

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti[21], **alla *"società a controllo pubblico"*** (come definita dalle disposizioni di legge vigenti[22]) **"Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile" è assegnato, con decorrenza dal 2021 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o del Comune di Rimini, il seguente *obiettivo sul complesso delle rispettive "spese di funzionamento"*: per ciascun esercizio, a consuntivo, l'incidenza percentuale del "complesso delle spese di funzionamento"** (da intendersi come il totale dei "costi della produzione" - voce "B" - del "conto economico"[23] inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per "ammortamenti e svalutazioni" e dei canoni di leasing e con i "costi per il personale" assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali) **sul "valore della produzione"[24], non dovrà superare l'analoga incidenza annua media aritmetica percentuale (delle medesime "spese", rispetto al "valore della produzione") degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti, approvati all'inizio del medesimo esercizio[25].**

Nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell'anno 2021) la società dovrà dimostrare numericamente, in apposito documento che componga il bilancio (a titolo esemplificativo la nota integrativa) o lo corredi (a titolo esemplificativo, non esaustivo, la relazione sulla gestione), l'avvenuto rispetto del suddetto obiettivo.

OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' (A CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI) "RIMINI HOLDING S.P.A."

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti[26], **alla *"società a controllo pubblico"*** (come definita dalle disposizioni di legge vigenti[27]) **"Rimini Holding s.p.a." è assegnato, con decorrenza dal 2021 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o del Comune di Rimini, il seguente *obiettivo sul complesso delle rispettive "spese di funzionamento"*: per ciascun esercizio, a consuntivo, il complesso delle "spese di funzionamento"** (da intendersi come il totale dei "costi della produzione" - voce "B" - del "conto economico"[28] inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per "ammortamenti e svalutazioni" e dei canoni di leasing e con i "costi per il personale" assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali) **non dovrà superare il rispettivo importo annuo medio aritmetico degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti, approvati all'inizio del medesimo esercizio[29].**

---

[21] Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

[22] Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera "m" del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

[23] Il contenuto delle voci del conto economico va considerato prendendo a riferimento l'apposito documento emesso dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) (attualmente trattasi dell'O.I.C. n.12 - *"composizione e schemi del bilancio d'esercizio"*).

[24] Da considerarsi al netto delle "poste rettificative degli ammortamenti" (a titolo esemplificativo, non esaustivo, i "contributi in conto impianti", qualora contabilizzati con il metodo dei "risconti passivi") eventualmente presenti.

[25] A titolo esemplificativo, non esaustivo, per l'anno 2026 l'incidenza in questione non dovrà superare l'incidenza annua media aritmetica percentuale del triennio 2024, 2023 e 2022 (dato che all'01/01/ 2026 il bilancio dell'esercizio 2025 non sarà ancora stato approvato).

[26] Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

[27] Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera "m" del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

[28] Il contenuto delle voci del conto economico va considerato prendendo a riferimento l'apposito documento emesso dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) (attualmente trattasi dell'O.I.C. n.12 - *"composizione e schemi del bilancio d'esercizio"*).

[29] A titolo esemplificativo, non esaustivo, per l'anno 2026 l'incidenza in questione non dovrà superare l'incidenza annua media aritmetica percentuale del triennio 2024, 2023 e 2022 (dato che all'01/01/ 2026 il bilancio dell'esercizio 2025 non sarà ancora stato approvato).

Nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell'anno 2021) la società dovrà dimostrare numericamente, in apposito documento che componga il bilancio (a titolo esemplificativo la nota integrativa) o lo corredi (a titolo esemplificativo, non esaustivo, la relazione sulla gestione), l'avvenuto rispetto del suddetto obiettivo.

OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' (A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO DEL COMUNE DI RIMINI) "ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A."

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti[30], **alla *"società a controllo pubblico congiunto"*** (come definita dalle disposizioni di legge vigenti[31]) **"Romagna Acque-Società delle Fonti s.p.a." è assegnato - per il triennio 2025-2026-2027 - il seguente *"obiettivo sul complesso delle rispettive spese di funzionamento"*: MTI-4: costi efficientabili: riduzione del gap fra costi riconosciuti e costi consuntivati, mediante riduzione delle "spese di manutenzione ordinaria" nella seguente misura: per il 2025 - 3%; per il 2026 - 3%; per il 2027 - 4%.**

OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI "RIMINITERME S.P.A."

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti[32], **alla *"società a controllo pubblico"*** (come definita dalle disposizioni di legge vigenti[33]) **"Riminiterme s.p.a." è assegnato, con decorrenza dal 2021 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o del Comune di Rimini, il seguente *obiettivo sul complesso delle rispettive "spese di funzionamento"*: per ciascun esercizio, a consuntivo, l'incidenza percentuale del "complesso delle spese di funzionamento"** (da intendersi come il totale dei "costi della produzione" - voce "B" - del "conto economico"[34] inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per "ammortamenti e svalutazioni" e dei canoni di leasing e con i "costi per il personale" assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali) **sul "valore della produzione"[35], non dovrà superare l'analoga incidenza annua media aritmetica percentuale (delle medesime "spese", rispetto al "valore della produzione") degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti, approvati all'inizio del medesimo esercizio[36].**

Nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell'anno 2021) la società dovrà dimostrare numericamente, in apposito documento che componga il bilancio (a titolo esemplificativo la nota integrativa) o lo corredi (a titolo esemplificativo, non esaustivo, la relazione sulla gestione), l'avvenuto rispetto del suddetto obiettivo.

OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI "RIMINITERME SVILUPPO S.R.L."

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti[37], **alla *"società a controllo pubblico"*** (come definita dalle disposizioni di legge vigenti[38]) **"Riminiterme Sviluppo s.r.l." è assegnato, con**

---

[30] Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

[31] Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera "m" del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

[32] Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

[33] Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera "m" del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

[34] Il contenuto delle voci del conto economico va considerato prendendo a riferimento l'apposito documento emesso dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) (attualmente trattasi dell'O.I.C. n.12 - *"composizione e schemi del bilancio d'esercizio"*).

[35] Da considerarsi al netto delle "poste rettificative degli ammortamenti" (a titolo esemplificativo, non esaustivo, i "contributi in conto impianti", qualora contabilizzati con il metodo dei "risconti passivi") eventualmente presenti.

[36] A titolo esemplificativo, non esaustivo, per l'anno 2026 l'incidenza in questione non dovrà superare l'incidenza annua media aritmetica percentuale del triennio 2024, 2023 e 2022 (dato che all'01/01/ 2026 il bilancio dell'esercizio 2025 non sarà ancora stato approvato).

[37] Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

[38] Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera "m" del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

decorrenza dal 2021 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o del Comune di Rimini, il seguente *obiettivo sul complesso delle rispettive "spese di funzionamento"*: per ciascun esercizio, a consuntivo, il "complesso delle spese di funzionamento" (da intendersi come il totale dei "costi della produzione" - voce "B" - del "conto economico"[39] inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per "ammortamenti e svalutazioni" e dei canoni di leasing e con i "costi per il personale" assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali) **non dovrà superare il rispettivo importo dell'ultimo bilancio di esercizio precedente, approvato all'inizio del medesimo esercizio di riferimento[40].**
Nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell'anno 2021) la società dovrà dimostrare numericamente, in apposito documento che componga il bilancio (a titolo esemplificativo la nota integrativa) o lo corredi (a titolo esemplificativo, non esaustivo, la relazione sulla gestione), l'avvenuto rispetto del suddetto obiettivo.

[39] Il contenuto delle voci del conto economico va considerato prendendo a riferimento l'apposito documento emesso dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) (attualmente trattasi dell'O.I.C. n.12 - *"composizione e schemi del bilancio d'esercizio"*).

[40] A titolo esemplificativo, non esaustivo, per l'anno 2026 l'incidenza in questione non dovrà superare l'incidenza annua percentuale dell'anno 2024 (dato che all'01/01/ 2026 il bilancio dell'esercizio 2025 non sarà ancora stato approvato).